


<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 LUGLIO 2008, N. 30407</u>: in materia di esercizio venatorio in periodo di divieto assoluto.



«La circostanza che il fucile fosse ancora scarico e riposto nella custodia è irrilevante, in quanto evidentemente da poco era iniziato l'appostamento.»



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

30407/08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 10/06/2008

SENTENZA

N. 01462 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO

PRESIDENTE

1.Dott.CORDOVA AGOSTINO

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

N. 011654/2008

2.Dott.ONORATO PIERLUIGI

3.Dott.GENTILE MARIO

4.Dott.MARMO MARGHERITA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) RIOLFO EMANUELE

N. IL 06/12/1972

avverso SENTENZA del 02/05/2007

TRIBUNALE

di LATINA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

CORDOVA AGOSTINO



Udito il Procuratore Generale in persona del Att. (Maca Vinculo)

che ha concluso per il regetto del recorp

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2.5.2007 il Tribunale di Latina, in seguito ad opposizione a decreto penale, condannava Riolfo Emanuele, con la concessine delle attenuanti generiche, alla pena -condonata- di 1.300 euro di ammenda in ordine ai reati di cui all'art. 30 c. I lett. a) ed h) della l. 11.2.1992 n. 157, per avere esercitato la caccia in periodo di divieto assoluto; e da quello previsto dall'art. 13 della predetta legge per avere fatto ciò con un fucile sprovvisto del prescritto fermo che consente [rectius, non consente] l'inserimento di tre cartucce anziché due nel serbatojo.

Il fatto era avvenuto alle ore 9,45 del 31.8.2004, mentre l'apertura della caccia sarebbe avvenuta il giorno successivo alle ore 6, con possibilità di appostamento tre ore prima.

Il luogo era dove erano solite appostarsi le tortore, ed il Riolfo aveva il fucile scarico e dentro la custodia.

Riteneva il Tribunale che la nozione di esercizio venatorio comprendeva anche l'attività propedeutica ad esso, nonché ogni atto diretto a tal fine; e che era infondato l'assunto difensivo secondo cui il Riolfo avrebbe atteso l'apertura della caccia, atteso che questa sarebbe avvenuta quasi 24 ore dopo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, eccependo che non poteva considerarsi esercizio venatorio la sola presenza sul posto col fucile non solo scarico, ma anche chiuso nella custodia, trovandosi il Riolfo in quel posto unicamente per occuparlo in attesa dell'apertura della caccia del giorno dopo, e ciò per evitare lo facessero altri, anche in relazione al primo giorno di detta apertura, e trattandosi del posto migliore.

Quanto all'assenza del limitatore, egli l'avrebbe messo in funzione prima dell'inizio della caccia, occorrendo a tal fine qualche minuto.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza per insussistenza del fatto e la restituzione del fucile sequestrato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Corte che l'art. 12 c. II della l. 157/92 considera esercizio venatorio anche il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in luogo di caccia, e cioè proprio quel che aveva fatto l'imputato di fronte ad un campo di girasoli, dove solitamente si posavano le tortore.

Appare poi coerente dal punto di vista logico quanto ritenuto dal Tribunale circa l'inattendibilità della giustificazione addotta, essendo inverosimile che il Riolfo avesse solo inteso occupare il posto ben oltre quindici ore prima di quanto consentito per l'appostamento e diciotto ore prima dell'apertura della caccia, e cioè che avrebbe trascorso in quella posizione d'attesa l'intera giornata e l'intera nottata.

La circostanza che il fucile fosse ancora scarico e riposto nella custodia è irrilevante, in quanto evidentemente da poco era iniziato l'appostamento.

Quanto all'assenza del limitatore, l'art. 13 della citata legge vieta di per sé l'uso di armi del genere, a parte che manca la prova che l'imputato ne avesse la disponibilità.

Questa Corte non può andare oltre in valutazioni di merito, trattandosi di sentenza immune dai vizi di cui all'art. 606 del C.p.p., donde il rigetto del ricorso come da dispositivo, con conseguente conferma della confisca, obbligatoria ex art. 240 c. II n. 2) C.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 Giugno 2008.

A. Cordova, rel.